

Bellinzona, 20 agosto 2013

Lodevole
Consiglio di Stato
per il tramite della
Segreteria del GC
6500 Bellinzona

INTERROGAZIONE

Approvazione dei regolamenti comunali sui rifiuti

Siamo venuti a conoscenza che recentemente il Consiglio comunale di Savosa ha accettato una modifica del regolamento sui rifiuti basato ancora sul principio del finanziamento tramite una tassa forfetaria. **Ciò è in netto contrasto con la sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2011 in merito al ricorso di una cittadina di Romanel-sur-Lausanne contro il regolamento sui rifiuti del proprio Comune.** La sentenza aveva concluso inequivocabilmente all'illegalità del finanziamento dei costi di smaltimento dei rifiuti domestici tramite tasse forfetarie in quanto ciò violerebbe l'art. 32a della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). La citata legge prevede che i costi di smaltimento dei rifiuti urbani siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformi al principio di causalità. La sentenza del TF recita espressamente che una tassa forfetaria non è legale in quanto non ha un effetto incentivante sulla separazione ed il riciclaggio dei rifiuti.

Durante la discussione sull'oggetto in Consiglio comunale, il Municipio di Savosa ha assicurato i consiglieri comunali che il CdS, rispettivamente la Sezione degli Enti Locali, responsabile dell'approvazione cantonale, avrebbero accettato una tale modifica di regolamento.

Si può quindi dedurre che accettando un regolamento che prevede il finanziamento tramite una tassa forfetaria, il Comune, rispettivamente in seconda istanza il Cantone, avallerebbero un "regolamento illegale". Ricordiamo che una tale procedura è già avvenuta l'anno scorso con il Comune di Breggia, che a seguito della fusione aveva dovuto unificare i regolamenti dei vari Comuni aggregati. Anche recentemente nel Comune di Monteceneri, dove si è votato sul referendum relativo al nuovo regolamento comunale, la questione è stata oggetto di intense discussioni. Da queste informazioni emerge una latente confusione che rende difficile l'operato per gli addetti ai lavori e delle autorità comunali. Ricordiamo che in Ticino sono ancora 97 i Comuni nei quali il finanziamento dei costi di smaltimento non è conforme al principio di causalità come richiesto dalla LPAmb.

Per ovviare a questa situazione di confusione chiediamo al CdS di chiarire le seguenti domande:

1. Corrisponde al vero che la Sezione Enti Locali ha dato assicurazioni sull'accettazione cantonale di un regolamento sui rifiuti basato sul finanziamento tramite tasse forfetarie?
2. Se sì, è stata fatta una verifica giuridica sulla conformità alla legge del regolamento adottato dal Consiglio Comunale?
3. Per quali altri Comuni la Sezione Enti Locali, rispettivamente il Dipartimento o il CdS, hanno aderito ai regolamenti sui rifiuti non basati sul principio di causalità (tassazione in base al peso o al volume) dopo la citata sentenza del TF?
4. Qual è il ruolo degli Enti Locali e dell'Ufficio per la Gestione dei Rifiuti nel consigliare e sostenere i Comuni ed i Consorzi nell'applicazione del principio di causalità nel finanziamento dei rifiuti?
5. In quale maniera il CdS intende far valere la propria autorità e responsabilità al riguardo di quei Comuni che, a due anni dalla sentenza del TF, non hanno ancora fatto i necessari passi per adeguare il loro regolamento sui rifiuti?
6. Con quale tempistica il CdS intende far applicare in tutto il Cantone il principio di causalità nel finanziamento dello smaltimento dei rifiuti secondo l'art. 32a della LPAmb?
7. L'illegalità della copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti di molti comuni ticinesi era già stata rimarcata in un'interrogazione dei Verdi del 8/8/2011 "Smaltimento dei rifiuti: il Consiglio di Stato intende rivedere la propria posizione dopo la sentenza del Tribunale Federale". Il Governo intende rispondere a breve a tale interrogazione o preferisce accumulare ulteriori ritardi?

Con stima

Michela Delcò Petralli, Greta Gysin, Alex Pedrazzini, Carlo Lepori